

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gentili Socie, cari Soci,

Vi informiamo che è convocata l'Assemblea Straordinaria di ATDAL Over 40 *in 1a convocazione domenica 21 settembre 2025 alle ore 18,30 e, mancando il numero legale, in 2a convocazione lunedì 22 settembre 2025 alle ore 18,30* per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica dell'articolo 14 dello statuto sociale

L'assemblea si svolgerà in video-conferenza. Le Socie / i Soci dovranno:

1. Collegarsi al link Zoom che verrà loro fornito
2. Inserire nome e cognome
3. Abilitare il microfono e la telecamera

Il diritto di partecipare e votare in assemblea è RISERVATO alle Socie ed ai Soci in REGOLA col versamento della QUOTA ANNUALE 2025. E' ammesso il voto per delega come da statuto (con un massimo di 3 deleghe per ciascuna Socia / Socio); in calce si riporta lo schema di delega da compilare e firmare in modo leggibile.

Roma, 10 settembre 2025

Walter Deitingner

Presidente ATDAL Over 40

*da compilare, firmare e restituire via mail a info@atdal.it
(cancellare o depennare ciò che non interessa)*

a) parteciperò via Zoom, inviatemi le credenziali per il collegamento a distanza

b) rilascio delega come segue:

Io sottoscritta / o _____
Socia / o ATDAL Over 40 in regola col pagamento della quota annuale 2025, delego

_____ a rappresentarmi con ampi poteri e facoltà di voto all'Assemblea Straordinaria di ATDAL Over 40 *del giorno 21 settembre 2025 ed occorrendo del giorno **lunedì 22 settembre 2025 alle ore 18,30 (in 2a convocazione)***, accettando sin d'ora tutte le decisioni del rappresentante delegato per le materie indicate nell'ordine del giorno.

Luogo

Data

Firma leggibile

NORME STATUTARIE APPLICABILI (ESTRATTO)

Art. 15 – Assemblea

1. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci. L'assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti.
2. Ciascun socio ha un voto. La deliberazione assembleare approvata col voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile qualora possa recarle danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.
3. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell'Associazione. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto all'assemblea, con facoltà di avvalersi della collaborazione di incaricati per i necessari controlli.
4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che sia consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.
5. Non sono ammessi la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.
6. Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal Consiglio di amministrazione.
7. Per l'intervento all'assemblea i Soci dovranno conformarsi alle norme di legge ed alle modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione.
8. L'assemblea è convocata dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, mediante un avviso che indichi il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza sia per la prima che per la seconda convocazione, e l'ordine del giorno.
9. L'avviso è validamente effettuato mediante invio agli aventi diritto di una lettera, per posta ordinaria ovvero per posta elettronica, nonché mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, almeno dieci giorni prima dell'assemblea.
10. L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente nomina tra i soci presenti il Segretario. Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale, che viene trascritto nell'apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario.
11. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese per alzata di mano ovvero con altre forme stabilite dal Presidente nell'avviso di convocazione o in apertura di seduta.

Art. 16 - Competenze e quorum dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:
(omissis)
2. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
3. (omissis)

4. L'assemblea straordinaria è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un quinto dei soci.
5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
6. Le deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza dei votanti comprese le deleghe.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.

In data 23.7.2025 l'Ufficio Regionale del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), presso il quale ATDAL OVER 40 è iscritta con numero di repertorio 89401, ha comunicato all'associazione quanto segue: *"In ordine all'istanza di variazione n. 2105984, si rappresenta che, a seguito dell'attività di istruttoria ripetuta sui documenti già presenti agli atti e conseguente ad un'attività di controllo della permanenza dei requisiti, si rileva l'opportunità di modificare lo statuto nei seguenti punti critici evidenziati dalla condivisione delle linee operative sull'intero territorio nazionale:*

-la previsione statutaria che limita la possibilità di aderire all'associazione alle sole persone maggiorenni, non è conforme al dettato del Dlgs 117/2017 in tema di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa (art 35, comma 2) e in particolare la previsione delle attività indicate nello statuto (lettera i ex art. 5 DLgs 117) dimostrano la possibilità per i minorenni di associarsi tramite gli esercenti la potestà genitoriale;

-lo statuto, escludendo l'esercizio del diritto di voto ai soci onorari, non è conforme al dettato del Dlgs 117/2017 in tema di limiti e discriminazioni nella partecipazione alla vita associativa (art 35, comma 2). Si rappresenta che lo statuto di una APS può prevedere varie figure di soci come ordinari, fondatori, onorari, sostenitori, ma resta inteso che fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative devono garantire l'effettività del rapporto medesimo, per tutti gli associati. E tra i diritti dei soci figura anche il diritto di partecipare all'assemblea e di votare direttamente.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, D.M. 106/2020, si assegna un termine pari a 30 giorni al fine di trasmettere lo statuto modificato e registrato, rispondendo alla presente comunicazione, con conseguente sospensione dei termini procedurali".

2.

In data 24.7.2025 l'Associazione ha presentato all'Ufficio Regionale del RUNTS la seguente istanza: *"Si fa riferimento al termine di 30 giorni assegnato per la trasmissione dello statuto modificato secondo quanto indicato nella richiesta. Si chiede a codesto rispettabile Ufficio Regionale:*

- di concedere, come termine ultimo per lo svolgimento dell'assemblea, il 22 settembre 2025 (in modo da permettere la massima partecipazione dei soci), e

- di concedere come termine per il deposito al RUNTS di copia del verbale dell'assemblea suddetta con allegato lo statuto modificato, il 22.10.2025 tenuto conto dell'obbligo per ATDAL OVER 40 di assolvere le formalità previste dalla normativa fiscale in tema di imposta di registro sugli atti societari.

Si fa presente che la proroga del termine venne consentita da codesto rispettabile Ufficio Regionale anche in relazione all'analoga modifica dello statuto attuata nel 2023 allorquando:

- il "preavviso di rigetto" dell'istanza venne notificato all'associazione via pec il 27.7.2023
 - nelle "controdeduzioni" l'associazione chiese che l'assemblea potesse svolgersi entro il 16.9.2023, e che l'invio dello statuto modificato e registrato potesse avvenire entro il 16.10.2023.

Nel merito si ritiene opportuno precisare che - nelle more delle modifiche statutarie che ATDAL OVER 40 s'impegna ad attuare entro il termine del 22.9.2025 - non si ravvisa alcuna lesione di diritti di soci o aspiranti soci per i seguenti motivi:

- ATDAL OVER 40 è un'associazione di rappresentanza di lavoratori di età matura e non ha mai ricevuto richieste di adesione di soggetti minori di età;
 - la facoltà di nomina di soci onorari non è mai stata esercitata dall'organo di amministrazione dell'associazione;
 - da oggi e sino ad avvenuta modifica statutaria, l'organo di amministrazione dell'associazione s'impegna ad accogliere eventuali richieste di adesione di minori tramite gli esercenti la potestà genitoriale, e ad astenersi dalla nomina di soci onorari.

Si confida nell'accoglimento della presente richiesta."

3.

L'Ufficio Regionale del RUNTS non ha fatto pervenire osservazioni sull'istanza sopra riportata, che pertanto si ritiene sia stata accolta mediante silenzio-assenso. In data 10.9.2025 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ATDAL OVER 40 che all'unanimità ha deliberato di proporre all'assemblea straordinaria dei soci di modificare l'art. 14 dello statuto come segue (**in neretto il nuovo testo**):

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
1.Possono fare richiesta di ammissione all'associazione come soci ordinari secondo le modalità ed i termini previsti dal presente statuto: - tutti i cittadini italiani o di paesi stranieri riconosciuti dalla Repubblica Italiana, aventi età non inferiore a diciotto anni; - enti ed associazioni la cui finalità sia analoga o affine a quella dell'associazione. 2. L'ammissione di nuovi soci ordinari avviene per deliberazione del Consiglio di	1.Possono fare richiesta di ammissione all'associazione come soci ordinari secondo le modalità ed i termini previsti dal presente statuto: -tutti i cittadini italiani o di paesi stranieri riconosciuti dalla Repubblica Italiana; - enti ed associazioni la cui finalità sia analoga o affine a quella dell'associazione. 2. L'ammissione di nuovi soci ordinari avviene per deliberazione del Consiglio di

amministrazione su domanda dell'interessato avente i requisiti previsti dal presente statuto, il quale deve compilare, sottoscrivere e consegnare all'associazione l'apposito modulo di domanda predisposto dal Consiglio.

3. Il Consiglio decide sull'ammissione di nuovi soci ordinari con obiettività e senza discriminazione, in coerenza con l'attività d'interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto; può rigettare la domanda per prevenire l'instaurarsi di situazioni di controllo dell'associazione da parte di singoli o di gruppi, ovvero per motivi legati all'onorabilità, alla reputazione o all'indipendenza di giudizio del richiedente, oppure quando risulti da fatti oggettivi che il richiedente non condivida in tutto o in parte le finalità dell'associazione. La deliberazione di rigetto, debitamente motivata, è comunicata dal Presidente all'interessato entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso al Comitato dei Probiviri, se nominato, il quale delibera entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Qualora il Comitato dei Probiviri non sia stato nominato, il Consiglio dovrà convocare senza ritardo l'Assemblea ordinaria che provvederà alla nomina di tale organo sociale. In tal caso gli effetti del diniego di ammissione restano sospesi sino alla pronuncia del Comitato dei Probiviri, che dovrà essere resa entro trenta giorni dalla nomina assembleare, e notificata per iscritto all'interessato.

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, s'intende accettata la richiesta d'iscrizione che non sia stata

amministrazione su domanda dell'interessato avente i requisiti previsti dal presente statuto, il quale deve compilare, sottoscrivere e consegnare all'associazione l'apposito modulo di domanda predisposto dal Consiglio.

3. Il Consiglio decide sull'ammissione di nuovi soci ordinari con obiettività e senza discriminazione, in coerenza con l'attività d'interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto; può rigettare la domanda per prevenire l'instaurarsi di situazioni di controllo dell'associazione da parte di singoli o di gruppi, ovvero per motivi legati all'onorabilità, alla reputazione o all'indipendenza di giudizio del richiedente, oppure quando risulti da fatti oggettivi che il richiedente non condivida in tutto o in parte le finalità dell'associazione. La deliberazione di rigetto, debitamente motivata, è comunicata dal Presidente all'interessato entro trenta giorni dalla ricezione della domanda. Entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso al Comitato dei Probiviri, se nominato, il quale delibera entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Qualora il Comitato dei Probiviri non sia stato nominato, il Consiglio dovrà convocare senza ritardo l'Assemblea ordinaria che provvederà alla nomina di tale organo sociale. In tal caso gli effetti del diniego di ammissione restano sospesi sino alla pronuncia del Comitato dei Probiviri, che dovrà essere resa entro trenta giorni dalla nomina assembleare, e notificata per iscritto all'interessato.

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, s'intende accettata la richiesta d'iscrizione che non sia stata

respinta dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla sua ricezione; all'atto dell'ammissione i soci sono tenuti a versare la quota d'iscrizione, la cui misura è determinata dal Consiglio.

5. La qualità di socio è comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci; la tessera rilasciata ai soci non ha valore probatorio nei confronti dell'associazione. Gli enti ammessi come soci devono designare un rappresentante che assume i diritti e gli obblighi del socio ordinario. I diritti e gli obblighi dei soci si acquisiscono subito dopo l'iscrizione nel libro dei soci.

6. La qualità di socio onorario può essere attribuita con delibera del Consiglio di amministrazione, a persone che:

- abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie dello scopo sociale; oppure
- si siano distinte per particolari meriti, servizi o attività svolte in favore dell'associazione.

7. Su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario.

8. I soci onorari e il Presidente Onorario:

- sono esenti dal pagamento della quota associativa annua;
- non possono votare nelle assemblee, salvo che esprimano voto per delega di soci ordinari;
- non possono essere nominati membri degli organi sociali.

9. La qualità di socio ordinario si perde per:

- a) morte;
- b) inadempimento delle procedure di rinnovo, o mancato versamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio;

respinta dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla sua ricezione; all'atto dell'ammissione i soci sono tenuti a versare la quota d'iscrizione, la cui misura è determinata dal Consiglio.

5. La qualità di socio è comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci; la tessera rilasciata ai soci non ha valore probatorio nei confronti dell'associazione. Gli enti ammessi come soci devono designare un rappresentante che assume i diritti e gli obblighi del socio ordinario. I diritti e gli obblighi dei soci si acquisiscono subito dopo l'iscrizione nel libro dei soci.

6. La qualità di socio onorario può essere attribuita con delibera del Consiglio di amministrazione, a persone che:

- abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie dello scopo sociale; oppure
- si siano distinte per particolari meriti, servizi o attività svolte in favore dell'associazione.

7. Su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario.

8. I soci onorari e il Presidente Onorario:

- sono **tenuti al** pagamento della quota associativa annua;
- **possono votare nelle assemblee ed esprimere voto per delega di altri soci;**
- **possono essere nominati membri degli organi sociali.**

9. La qualità di **socio ordinario od onorario, o di Presidente Onorario**, si perde per:

- a) morte;
- b) inadempimento delle procedure di rinnovo, o mancato versamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio;

c) grave violazione del presente statuto, ovvero di deliberazioni del Consiglio; d) compimento di atti, o tenuta di comportamenti, incompatibili con le finalità dell'associazione. 10. Nei casi di cui alle lettere c) o d) del comma precedente, nei confronti del socio responsabile della violazione il Consiglio può, sentito il parere del Comitato dei Proibiviri se nominato: a) applicare la sanzione disciplinare del richiamo scritto; b) vietare al socio l'accesso alle attività dell'associazione per un periodo massimo di sessanta giorni; c) proporre all'assemblea ordinaria di deliberare l'esclusione del socio. In tal caso l'assemblea ordinaria delibera l'esclusione del socio qualora sussistano gravi motivi. La quota eventualmente già versata dal socio escluso non può essergli restituita. 11. Ai soci onorari ed al Presidente Onorario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.	c) grave violazione del presente statuto, ovvero di deliberazioni del Consiglio; d) compimento di atti, o tenuta di comportamenti, incompatibili con le finalità dell'associazione. 10. Nei casi di cui alle lettere c) o d) del comma precedente, nei confronti del socio responsabile della violazione il Consiglio può, sentito il parere del Comitato dei Proibiviri se nominato: a) applicare la sanzione disciplinare del richiamo scritto; b) vietare al socio l'accesso alle attività dell'associazione per un periodo massimo di sessanta giorni; c) proporre all'assemblea ordinaria di deliberare l'esclusione del socio. In tal caso l'assemblea ordinaria delibera l'esclusione del socio qualora sussistano gravi motivi. La quota eventualmente già versata dal socio escluso non può essergli restituita. 11. Ai soci onorari ed al Presidente Onorario si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.
---	--

Per continuare a sostenere ed incrementare le nostre attività, potete iscrivervi come soci con soli 30,00 EURO oppure rinnovare la vostra iscrizione con una delle seguenti modalità: 1) Bonifico intestato a: ATDAL OVER 40 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN IT 87 L 08327 03254 000000001259; 2) Carta di credito o Paypal, cliccando sull'apposito pulsante a destra nella home page del sito www.atdal.eu . Ricordate anche in sede di dichiarazione dei redditi di indicare il codice fiscale 97337300152 per donare il 5 x 1000 dell'Irpef !	
--	---

Ci trovate anche su  : <https://www.facebook.com/Atdal.Over40>
Mettete "Mi piace" sulla Pagina e invitate i vostri Amici FB a fare lo stesso!